Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Dante Alighieri"
Via Falck n. 110 - Sesto San Giovanni (MI)
C.F.: 85017870156 - Codice meccanografico: MIIC8C800T
Codice unico di fatturazione: UFG0TE
Tel: 02 36 57 471
Mail: miic8c800t@istruzione.it
Sito web: www.comprensivodante.edu.it

Circolare n. 50

Sesto San Giovanni, 13 ottobre 2025

Ai Genitori/Tutori degli Alunni
Scuola Primaria/Scuola Secondaria di 1° grado

Ai Docenti
Scuola Primaria/Scuola Secondaria di 1° grado

Al DSGA

Alla Segreteria scolastica
Ufficio Alunni

Al Registro elettronico/Sito web

Atti

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 *"DECRETO CAIVANO"* e OBBLIGO DI ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"* cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",*

COMUNICA

che il Decreto Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Il Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, cosiddetto ***Decreto Caivano*****, inasprisce le sanzioni per i genitori/tutori, che esercitano la patria potestà, e prevede la reclusione per chi non procura l'istruzione ai figli.**

Le due ipotesi previste sono le seguenti:

1. **Mancata iscrizione:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del Sistema nazionale di istruzione.

La mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione comporta la segnalazione al r.o.d.i. (responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione) da parte del dirigente scolastico. Se entro sette giorni il r.o.d.i. non provvede all'iscrizione o non procura altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi,

il dirigente scolastico provvede a trasmettere la segnalazione al Sindaco del Comune di riferimento. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., con denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario. Ove, il Sindaco procedesse all'ammonizione del r.o.d.i. **il genitore/tutore è punito con la reclusione fino a due anni per la mancata iscrizione del minore.**

2. **Elusione dell'obbligo di istruzione:** situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Le assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico (15 giorni anche non consecutivi nell'arco di tre mesi)sono considerate elusione dell'obbligo di istruzione e comportano la segnalazione al r.o.d.i. da parte del dirigente scolastico. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni, o il r.o.d.i. non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., con denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.
Ove il Sindaco provvedesse all'ammonizione del r.o.d.i., **il genitore/tutore è punito con la reclusione fino a un anno per le assenze ingiustificate del minore.**

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

OBBLIGHI DEI GENITORI/TUTORI CHE ESERCITANO LA PATRIA POTESTÀ

I genitori/tutori che esercitano la patria potestà:

- vigilano sull'iscrizione dei figli a scuola e sulla loro regolare frequenza;
- giustificano tempestivamente le assenze, eventualmente fornendo la congrua documentazione prevista per le deroghe dell'istituto;
- contattano l'istituto per fornire valide motivazioni su assenze prolungate, se possibile anticipatamente ove le assenze fossero programmate.

COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE

I docenti Coordinatori di classe

- Provvedono regolarmente al controllo delle assenze dal registro elettronico
- Contattano le famiglie anticipatamente tramite email e colloqui, quando il numero di assenze risulta critico e si rischia il fenomeno di elusione o di abbandono
- Nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, danno immediata comunicazione formale al Dirigente Scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge

I docenti delle classi

- Fanno l'appello, segnano le assenze e controllano le giustificazioni giornalmente
- Segnalano al coordinatore eventuali assenze prolungate
- Sintetizzano in classe la circolare con parole semplici in modo da veicolare i concetti di mancato adempimento e sanzione erogata

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Anna Mele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93